



COMUNE DI MORMANNO
(Provincia di Cosenza)

¹COPIA

ORDINANZA DEL Sindaco

N. 24 DEL 31-12-2024

Oggetto: Divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia sul territorio comunale giorni 31 dicembre 2024 e giorno 1 gennaio 2025

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per sé stessi e per le persone e cose (compreso quindi il patrimonio artistico, storico e culturale del Comune di Mormanno) che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;
- tale condotta è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini, soprattutto a causa dell'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

- sempre di più, la società civile sta acquistando consapevolezza di limitare il più possibile rumori molesti, nonché l'incremento di emissioni di inquinanti nell'ambiente soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani, nonché gli animali domestici e coloro i quali possono essere vittime di eventi letali dovuti al citato utilizzo improprio;
- l'incremento delle ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, rappresenterebbe un particolare "vulnus" per gli operatori della sanità, già tanto provati da mesi di pandemia, è quindi oltremodo doveroso mettere in atto tutte le possibili azioni per evitare di congestionare ulteriormente i Pronto Soccorso;
- la cronaca degli ultimi anni ha reso evidente come i principali incidenti, in occasione dell'utilizzo improprio di botti, petardi e simili, siano legati ad un'immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti e si ritiene quindi opportuno cercare di contrastare, anche mediante maggiori controlli in materia, la circolazione di tali prodotti in contrasto con le normative in materia;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, degli animali e del patrimonio comunale in generale;
- limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le aree private, vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;
- disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità nei giorni 31 Dicembre e 1 Gennaio;

Visti:

- il T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 289 del 24 novembre 1981;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale prot. n. 557 del 7/11/2019 e successivi indirizzi applicativi;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

per i motivi evidenziati in premessa

ORDINA

il divieto assoluto di usare e far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, ancorché di libera vendita, nei giorni 31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025:

- in tutte le aree private;
- su tutte le strade, piazze, luoghi pubblici comunque denominati;

DISPONE

Sia fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. Il Servizio di Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica siano incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. Le violazioni a quanto sopra stabilito, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

DISPONE INOLTRE

Il provvedimento sia esecutivo dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Mormanno. La presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:

- pubblicazione sul sito Web e profili social del Comune di Mormanno;
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Copia della presente ordinanza sia inviata per quanto di competenza:
 - al Prefetto di Cosenza;
 - al Servizio di Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri e Carabinieri forestali di Mormanno;
 - alla Polizia provinciale;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, chiunque può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

Dalla Residenza Municipale, li 31-12-2024

Il Sindaco
PAOLO PAPPATERRA

